

Codice A1816B

D.D. 5 agosto 2025, n. 1553

P.I. 7649 -Autorizzazione idraulica per Interventi di ricalibratura sezioni di deflusso e difesa spondale in sinistra Bormida per la messa in sicurezza della localita' Bozzetti-Ravezzi in comune di Monesiglio (CN) - Richiedente: Comune di Monesiglio



ATTO DD 1553/A1816B/2025

DEL 05/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: P.I. 7649 –Autorizzazione idraulica per Interventi di ricalibratura sezioni di deflusso e difesa spondale in sinistra Bormida per la messa in sicurezza della localita' Bozzetti-Ravezzi in comune di Monesiglio (CN) - Richiedente: Comune di Monesiglio

Premesso che:

- in data 06/03/2025, con nota assunta al prot. n. 9614/A1816B, il Comune di Monesiglio ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere di regimazione e difesa spondale, lungo la sponda sinistra del torrente Bormida, per la messa in sicurezza della località Bozzetti – Ravezzi, nel Comune di Monesiglio (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall' Ing.Fausto Mulattieri (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo) in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente nella :

- realizzazione di una difesa spondale lungo la sponda sx del fiume Bormida , realizzati con massi di cava intasati in calcestruzzo della lunghezza di lunghezza 50,00 ml ed altezza complessiva d circa 5,70 m di cui 2,00 m di fondazione;

Considerato che:

- con nota prot. n. 10202 del 10/03/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

- con nota prot. n. 10462 del 11/03/2025 è stato richiesto parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011), all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di

Cuneo;

- a seguito dell'esame degli elaborati progettuali e del sopralluogo in situ, effettuato da Funzionari del Settore, è stato accertato che l'opera di difesa spondale è stata prevista in un tratto di sponda non perfettamente corrispondente a quello che era stato interessato da fenomeni erosivi durante gli eventi alluvionali del Novembre 2019 e che era stato inserito nel Piano degli Interventi di ricostruzione approvato dalla Regione Piemonte;

- con nota prot. n.12434 del 24/03/2025, si è richiesto al Comune di rivedere ed aggiornare il progetto degli interventi per quanto concerne il posizionamento dell'opera di difesa, prevedendo la costruzione della stessa nel tratto più a monte, in corrispondenza del punto di battuta del corso d'acqua soggetto ad erosione, posto in prossimità della strada comunale.

- in data 04/06/2025, con nota assunta al prot. n. 25348-25349/A1816B, il Comune di Monesiglio ha presentato un nuovo progetto dal titolo "Interventi di ricalibratura sezioni di deflusso e difesa spondale in sinistra Bormida per la messa in sicurezza della località Bozzetti-Ravezzi CUP:I15F22000750002", in sostituzione del precedente, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione idraulica ex Legge R.D. 523/1904

- all'istanza sono allegati i sottoelencati elaborati progettuali firmati digitalmente dall' Ing.Fausto Mulattieri (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo):

- ALL_3_1_INQUADRAMENTO_GENERALE_SCOGLIERA_BOZZETTI_APRILE_2025.pdf.p7m
- ALL_01_RELAZIONE_GENERALE_BOZZETTI_SCOGLIERA_APR_2025.pdf.p7m
- ALL_2_1_RELAZIONE_IDRAULICA_SCOGLIERA_BOZZETTI_APR_2025.pdf.p7m
- ALL_3_2_PLANIMETRIA_SCOGLIERA_BOZZETTI_APRILE_2025.pdf.p7m,
ALL_3_3_SEZIONI_SCOGLIERA_BOZZETTI_APRILE_2025_.pdf.p7m
ALL_3_4_PLANIMETRIA_FOTO_AEREA_SCOGLIERA_BOZZETTI_APRILE_2025.pdf.p7m;

in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente nella:

- realizzazione di una difesa spondale lungo la sponda sx del fiume Bormida, realizzata con massi di cava intasati in calcestruzzo, della lunghezza complessiva di circa 50,00 ml ed altezza variabile da 3.25 m a 4.65 m e fondazione profonda 2.00 m dal piano dell'alveo. Nell'ambito dell'intervento è prevista altresì la movimentazione di un accumulo di materiale litoide presente in alveo, lungo la sponda dx, per circa 560 mc al fine di consentire l'esecuzione di opere provvisorie di cantiere (tura – pista ecc) con il suo successivo riposizionamento e rimodellamento ad imbottitura spondale tra le sezioni 3 e 5 al termine dei lavori.

- Il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 13/05/2025;

- con nota prot. n. 27999 del 23/06/2025 è stato richiesto nuovamente il parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011), all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, vista la variazione progettuale apportata;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico

regionale – Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi e che a seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida;

Dato atto che non essendo pervenuto parere dall'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo entro il termine di 30 gg dall sopra richiamata nota del 23/06/2025, lo stesso si intende acquisito ai sensi della L. 241/1990.

Dato atto che per le opere di difesa spondale, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non è necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Monesiglio a realizzare gli interventi di ricalibratura sezioni di deflusso e difesa spondale in sinistra Bormida per la messa in sicurezza della località Bozzetti-Ravezzi in comune di Monesiglio (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- b. i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - l'opera di difesa dovrà essere risvoltata a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il suo ammortamento nella sponda (almeno 1,5 m con inclinazione 45°) e/o perfettamente raccordata alle eventuali opere esistenti;
 - in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione della difesa spondale dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo ;

- l'opera di difesa dovrà essere realizzata in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
- la quota sommitale dell'opera di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
- l'opera di difesa dovrà essere realizzata utilizzando massi ciclopici di forma poliedrica con dimensione non inferiore a 1.20 m di diametro e peso superiore a 25 kN/m³ e con un volume >0,6 mc;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del succitato Settore;
- e. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- k. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- l. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- m. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del citato Settore, dovrà mettere in atto le

operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore;
- o. il Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- q. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori

Geom. Luca Menardi
Ing. Alfio Rivero

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba